

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 7 aprile 2025, n. 84

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico, della potenza pari a 78,00 MWe (ridotta a 42,00 MWe) e 35 MWe (accumulo), denominato "Impianto eolico Latiano", ubicato nel territorio del comune di Latiano (BR), e delle opere ed infrastrutture connesse.

Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. con sede legale in via Luigi Boccherini n 15, 00198 Roma (RM), C.F. e P. Iva 15416251005.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
- Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi,

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee.

Il D Lgs 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento de quo, ratione temporis in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE

- La Enel Green Power Italia srl (da ora, “società” e/o “proponente”) con nota del 08/03/2021 acquisita al prot. n. 2558 del 12/03/2021, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, della potenza pari a 78,00 MWe (ridotta a 42,00 Mwe) + 35 Mwe (accumulo), denominato “Impianto eolico Latiano”, ubicato nel territorio del comune di Latiano (BR), e delle opere ed infrastrutture connesse.
- La società proponente, con nota del 28/05/2021, acquisita al prot. n. 5817 del 31/05/2021, invitava la scrivente Sezione (unitamente a tutte le altre amministrazioni competenti) a non prendere in considerazione la prima e la seconda comunicazione, inviate dalla società Ital Green Energy Latiano – Mesagne S.r.l. in merito a prospettate interferenze tra il progetto di Enel Green Power Italia S.r.l. in oggetto e il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presentato dalla predetta società (cod ID 774LOE2).
- Questa Sezione con nota prot. n. 6932 del 19/07/2022 comunicava gli esiti della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, invitando la società proponente a integrare quanto richiesto.
- La Enel Green Power Italia srl con nota del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 8019 del 12/08/2022, comunicava di aver provveduto a caricare sul portale telematico sistema Puglia la documentazione integrativa richiesta con la summenzionata nota e che il procedimento avviato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini del rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale, era in corso di svolgimento.
- Successivamente, venivano indirizzate ulteriori svariate comunicazioni di analogo contenuto da parte della Ital Green Energy Latiano – Mesagne S.r.l., per ultima quella del 04/09/2023, acquisita al prot. n. 12471 dell’11/09/2023, con cui, indirizzandosi all’ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedeva di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto dell’impianto eolico di Enel Green Power Italia S.r.l. in oggetto in quanto interferente con il proprio progetto agrivoltaico.
- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 51399 del 18/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 138113, notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta dell’11/03/2024 relativa all’esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 2231 del 05/08/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico, per una potenza complessiva di 42,00 MWe, e di un impianto di accumulo integrato, di potenza pari a 35 MWe, e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), proposto da Enel Green Power Italia srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 349 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, e segnatamente lo stralcio degli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 13, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.
- Questa Sezione, attesi i provvedimenti anzidetti relativi al rilascio della VIA, convocava, con nota prot. n. 242567 del 22/05/2024 per il giorno 14/06/2024, la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, invitando la società istante a provvedere, quindici giorni prima della Conferenza di Servizi, al deposito sul portale istituzionale Sistema Puglia della documentazione necessaria ad allineare la documentazione disponibile sul portale al modificato layout dell’impianto, nonché di quella risultante ancora carente.
- La Enel Green Power Italia srl, con successive note acquisite ai prot. n. 259181 e n. 259182 del 30/05/2024, e ai prot. n. 275325 e n. 275340 del 06/06/2024, comunicava di aver predisposto tutta la documentazione richiesta.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 242567 del 22/05/2024, si teneva con le modalità

previste il giorno 14/06/2024.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 367113 del 18/07/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 14/06/2024, contenente il rinvio ad una successiva riunione e, successivamente, con nota prot. n. 369104 del 19/07/2024 trasmetteva i riferimenti per il collegamento da remoto alla seconda riunione di Conferenza per il giorno 26/07/2024.
- La riunione, convocata con la succitata nota prot. n. 367113 del 18/07/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 26/07/2024 e la Sezione scrivente, con nota prot. n. 407205 del 09/08/2024, trasmetteva il relativo verbale, contenente il rinvio ad una successiva riunione fissata per il giorno 27/09/2024, di cui trasmetteva i riferimenti per il collegamento, finalizzata principalmente ad ottenere autorizzazione paesaggistica, nulla osta di SNAM e definizione delle misure di compensazione.
- Anche la terza riunione si teneva con le modalità previste il giorno 27/09/2024 e si chiudeva, attesa la mancata finalizzazione di quanto necessario, con un aggiornamento ad una successiva seduta. Le conclusioni della riunione venivano compendiate nella nota di trasmissione del verbale prot. n. 498171 del 13/10/2024 con cui, nel trasmettere il parere nel frattempo pervenuto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, si riferiva di essere in attesa del parere di ENAC. Nella nota si precisava che entro i successivi 15 giorni, tutti gli enti che non si fossero ancora espressi, avrebbero avuto la possibilità di esprimersi.
- In ultimo con nota prot. n. 539545 del 04/11/2024 questa Sezione comunicava la conclusione positiva della Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo di Autorizzazione Unica ex art.12 del D Lgs 387/2003, prendendo atto che, entro i termini stabiliti, era stato acquisito il parere di ENAC (in atti nota della società prot. n. 28011 del 16/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 505738), che il Comune di Latiano (BR) aveva definito la tipologia e le modalità di realizzazione delle misure compensative ex DM 10/09/2010 (in atti nota prot. n. 20744 del 25/09/2024, acquisita al prot. n. 465243) e che il parere non favorevole espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (in atti nota prot. n. 468078 del 26/09/2024), non dava conto delle seguenti circostanze:
 - le opere non interessano direttamente alcun vincolo paesaggistico, salvo il Canale Reale, il cui attraversamento avverrà comunque in TOC..
 - nel parere n. 349 del 04/11/2022 della Commissione Tecnica VIA-VAS, a pag. 50- 51 si riferisce che:
 - *“relativamente alle aree di interesse archeologico, posto che nessuna di esse è interessata dagli elementi dell’impianto e che i lavori necessitano del parere della soprintendenza archeologica, si precisa che non si prevedono interferenze fisiche in fase realizzativa”;*
 - *“relativamente alle aree di interesse archeologico, posto che nessuna di esse è interessata dagli elementi dell’impianto e che i lavori necessitano del parere della soprintendenza archeologica, si precisa che non si prevedono interferenze fisiche in fase realizzativa relativamente ad attività di scotico o scavo”;*
 - *“la zona è poco interessata da vincoli paesaggistici rispetto ad altre aree regionali”;*
 - *“l’impatto visivo dell’impianto in fase di esercizio è variabile. La maggior parte delle foto simulazioni dimostra che l’impianto è non visibile o parzialmente visibile”;*
 - *“la Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, ritiene che il quadro del contesto paesaggistico in senso fisico, geomorfologico, naturalistico ed infrastrutturale non sia ostativo alla collocazione dell’impianto.”*
 - nel parere n. 349 del 04/11/2022 della Commissione Tecnica VIA-VAS, a pag. 26 si dava atto che *“il Proponente ha verificato la compatibilità dell’area di intervento rispetto al Regolamento Regionale 24/2010 (aree non idonee).”*
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Sezione procedente con nota prot. n. 573738 del 20/11/2024 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 600166 del 04/12/2024 trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Latiano (BR), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Enel Green Power Italia S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- il Comune di Latiano, con nota acquisita al prot. n. 17984/2025 del 14/01/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 06/12/2024 al 05/01/2025);
- la società, con nota prot. n. 34080 del 18/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 631300, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni;
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni è pervenuta n. 1 osservazione da parte della ditta Azienda Agricola del Sud S.r.l. (nota acquisita al prot. n. 0647129 del 31/12/2024) riscontrata dalla società con nota prot. n. 3153 del 05/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 63813.
- Con nota prot. n. 129956 del 12/03/2025 questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
- La società con nota prot. n. 7363 del 21/03/2025 acquisita al prot. n. 150037 di pari data, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 129956 del 12/03/2025 di conclusione del procedimento, comunicando nel contempo l'avvenuto caricamento della documentazione *“progetto definito”* sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 154932 del 25/03/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla società Enel Green Power Italia S.r.l. in data 19/03/2025 e l'F24 per quietanza.

PRESO ATTO

delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Difesa, COMANDO MARITTIMO SUD, prot. n. 21707, del 12/06/2024:**
“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale web indicato nel foglio in riferimento c), raccomandando: all'ente realizzatore di dotare le strutture di adeguata segnalazione ottico/luminosa tale da renderle individuabili anche durante l'arco notturno; di segnalare le nuove strutture/complessi al Ciga per l'aggiornamento della cartografia aeronautica.”
- **Ministero della Difesa, COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”, prot. n. 20485, del 04/09/2024:**
“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza

della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>.”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 118058 del 26/06/2024:**

“Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento..... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto”.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 29277 del 05/06/2024:** *“...si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero”.*

Nota riscontrata dalla società Proponente con nota prot. n. 16917 del 21/06/2024

“DICHARA:

- *di voler installare ed esercire, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, una rete di comunicazioni elettroniche con sistemi ottici*
- *di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre 2033*
- *di possedere i prescritti requisiti*
- *di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura E SI IMPEGNA*
- *a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione*
- *a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche*
- *a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo dovuto ai sensi dell'art.34, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche*
- *ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore.”*
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, prot. n 90629 del 10/12/2024:**
“si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica

attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato."

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA, prot. n. 380338 del 25/07/2024:**

"Parere non competenza - In riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla nota 242567 del 22/05/2024 di codesta Sezione, si comunica che nei territori di Latiano (BR) e Mesagne (BR) non ricadono aree appartenenti al Demanio armentizio."

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA, Struttura Provinciale di Taranto, prot. n. 384899/2024 del 29/07/2024:**

"...non si evidenziano interferenze con beni della Riforma Fondiaria, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l'impianto eolico non rientra nella proprietà di questo ente. Si comunica pertanto che per la realizzazione dello stesso, lo scrivente Servizio non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 255263 del 29/05/2024:**

"Dall'esame della documentazione presente nel succitato link, si evidenzia che due cavidotti MT, interferiscono con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015) Per il corso d'acqua intersecato dal cavidotto dell'aerogeneratore "WTG11" l'Autorità amministrativa competente per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta idraulico ex R.D. n. 523/1904 è la Provincia di Brindisi ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, nonché dell'art. 22, co. 2 della L.R. n. 32/2022, invece, per quello attraversato dal cavidotto dell'aerogeneratore "WTG12", è il Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (ARNEO) territorialmente competente (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>) ai sensi della L.R. n. 4/2012. Per tutto quanti innanzi, non emergendo previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico dello Stato non sussistono competenze dello scrivente Servizio."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche), prot. n. 242642 del 31/05/2024:**

"Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 416441 del 26/08/2024:**

"si attesta che per il Comune di Latiano non risultano terreni gravati da Uso Civico."

- **Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità, prot. n. 29455 del 19/09/2024:**

"Preliminarmente si rappresenta che il rilascio dei titoli di competenza, inclusi quelli relativi alla gestione delle acque meteoriche e dei reflui, è subordinato alla presentazione di espressa istanza presso il Servizio scrivente corredata dalla ricevuta di versamento degli oneri istruttori oltre che dalla documentazione il cui elenco è disponibile al link https://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf. Per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, il proponente dovrà prevedere e relazionare in ordine agli accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare che gli oli presenti nella strumentazione elettrica vengano a contatto con le acque meteoriche anche in caso di eventi accidentali. Riguardo all'intervento da realizzare, si fa presente che alcune opere ricadono nell'oasi di protezione faunistico venatoria così come individuata dal Piano Faunistico Venatorio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 22/05/2018; in dette oasi di protezione è vietato ogni atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica quale la

realizzazione di dette opere costituisce; non appare condivisibile quanto rappresentato dal proponente nella parte in cui lo stesso dichiara che “si rileva che tale interferenza è già stata oggetto di analisi in fase di istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale e, in particolare, all'interno del parere favorevole espresso dalla CTVIA, in data 04/11/2022. Difatti, la Commissione, con il parere n.349 del 4 Novembre 2022, ha espresso “parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto inerente il Parco Eolico da realizzarsi nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), subordinato all'eliminazione degli aerogeneratori WTG05 e WTG06, nonché degli aerogeneratori WTG04, WTG09, WTG10, WTG13 [...]”; in quanto, gli aerogeneratori WTG02 e WTG03 sembrano ricadere in detta oasi di protezione faunistica. Inoltre il parere CTVIA, formulato in data 04/11/2022, non riporta nel quadro di riferimento ambientale alcun riferimento a detta oasi di protezione e, pertanto, ancor più per tale motivazione, il piano di monitoraggio faunistico non può considerarsi quale prescrizione idonea a superare tale criticità. In relazione all'interferenza con altri impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica si rappresenta che gli aerogeneratori WTG 07 e WTG08 ricadono su aree ove è prevista la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica per i quali risulta ancora in corso il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale. Si rappresenta altresì che: - il calcolo della gittata in caso di rottura appare essere alquanto sottostimata se si considera che vi possa essere la rottura di frammenti di pala e che le elaborazioni di calcolo prevedono quale ipotesi di partenza una bassa velocità di rotazione dei rotor; a riguardo, come ben noto, in caso di rottura dei sistemi frenanti i rotor raggiungono velocità di rotazione ben al di sopra di quella fornita dal proponente; la prossimità dei rotor a numerosi recettori sensibili fa emergere significative criticità in termini di sicurezza per un estesa porzione di territorio e di popolazione; - il progetto in esame produce impatti negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale tanto più in ragione della vicinanza ad una strada a valenza paesaggistica a siti interessati da beni storico culturali oltre che a siti di rilevanza naturalistica; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato. Alla luce di quanto sopra questo Servizio esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.”

Provincia di Brindisi, Area Area 3 – Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale, prot. n. 19387 del 13/06/2024:

“SI RILASCIARE PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO significando che: a) gli attraversamenti dovranno rispettare puntualmente le prescrizioni tecniche dettate dall'allegato; b) in ordine alle modifiche di tracciato stradale su opere di pertinenza della Provincia, si fa presente che esse non sono ammesse, se non assicurando: 1. rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale in atti; 2. in alternativa, totale reversibilità dell'intervento; 3. in ogni caso, specifici accordi con l'ente proprietario. Si fa presente che altri interventi di connessione di infrastrutture energetiche alla rete di distribuzione e/o trasmissione stanno interessando le strade provinciali. Si raccomanda pertanto di verificare la possibile interferenza con altre opere, prima di iniziare i lavori.

Il documento contiene un allegato intitolato “Prescrizioni Tecniche”.

ALLEGATO

N.B. Le prescrizioni riferite specificamente al progetto presentato sono indicate con asterisco sul bordo sinistro della cella

*** “FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE**

Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme. Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo “Elaborati a corredo dell'istanza” * Fasce di rispetto e distanze: - artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992; - art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992; - D.M. 1404/1968;

- D.M. 10.09.2010; * *Piantagioni e siepi*: - Art. 29 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare: o *Alberature*: la distanza minima "d" delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze "h" maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. ($d = h$ dove $h \geq 6$ m) o *Siepi vive*: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezze superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m. o *Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm*: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m o *Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm*: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m * *Fabbricati, muri e opere di sostegno* - Art. 30 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare: o *Nuove costruzioni e simili*: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo) o *Muri di cinta su strade di tipo C*: distanza minima di 3 metri o *Armadietti*: nel rispetto delle distanze previste dall'art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell'art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale * *Intersezioni* - Art. 16 del D. Lgs. 285/1992; * *Curve* - Art. 27 del D. Lgs. 485/1992 * *Accessi su strada pubblica*: - art. 22 del D. Lgs. 285/1992; - art. 45 del D. Lgs. 285/1992; * *Per quanto riguarda gli accessi privati su strada provinciale, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive*: 1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati; 2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali); 3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi. Distanza degli aerogeneratori dalle strade: ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto.

• **ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI ***

I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16- 12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile "al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa". L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto * *Posizionamento dell'infrastruttura*: La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: "Elaborati a corredo dell'istanza" * *L'infrastruttura va posata in*: a. Fascia di pertinenza esternamente alla banchina (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2) b. In banchina, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare: i. Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina – concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4) ii. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di

25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4) c. All'interno della piattaforma, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare: * Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata – in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa. * I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art. 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la realizzazione sotto le banchine non pavimentate.

- **ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI ***

I lavori di attraversamento trasversale in sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale) I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R. 495/1992. * Perforazioni a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1) b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, c.5) c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3) d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100% * La profondità rispetto al piano della strada, banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92;

- **RIPRISTINI ***

L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da: a. evitare la formazione di cedimenti differenziali; b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato. * Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni: 1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale 2. Il rinterro e ripristino deve essere fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7. 3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale; 4. Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6); 5. Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto. * In particolare, i ripristini

dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni: a. rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.; b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A.; c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E; d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F; e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.

- **SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE ***

I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme: - D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; - D.M. 22 gennaio 2019, Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada. * L'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori. * Sicurezza da ordigni inesplosi. Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, c. 2 bis del D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi.

- **ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI ***

La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell'autorizzazione/concessione. Informazioni relativa alla ditta esecutrice. Dovranno essere comunicati all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico. Sorveglianza dei lavori. Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità. Proroghe. I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario. Collaudo finale. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built". Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.

- **ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA**

La Provincia intende acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, elaborati scritto-grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento. Il proponente deve produrre elaborati tecnici specifici, a firma di tecnico abilitato, in concomitanza delle seguenti fasi: * a. Stipula della Convenzione; * b. Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento; * c. Collaudo finale (elaborati "as built"). * Nel caso di soluzioni tecniche alternative, riconducibili a sopravvenuta impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documento, esse dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo."

- **Comune di Latiano (BR), prot. n. 13655 del 14/06/2024:**
“Con riferimento all’oggetto, Il Comune di Latiano viste le risultanze della procedura Via, esprime parere favorevole. Fermo restando che si chiede uno specifico incontro con la società proponente per definire i contenuti della convenzione con questa Amministrazione, in relazione alle compensazioni ambientali previste dalla normativa vigente.”
- **ANAS S.p.A., prot. n. 521251 del 17/06/2024:**
*“si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas Spa non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.”*
- **AQP S.p.A., prot. n. 40510 del 13/06/2024:**
si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A. Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi.”
- **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA, prot. n. 24162 del 02/08/2024**
“si rileva che le opere di connessione e vettoriamento dell’impianto eolico in oggetto interferiscono con il canale denominato “Reale” in un punto sul quale questo Consorzio ha competenza. Per quanto attiene il superamento dell’intersezione con il suddetto corso d’acqua, già previsto con tecnica “no dig” e con un franco, rispetto alla quota di scorrimento e rispetto alla generatrice inferiore di mt. 2.00, nulla osta circa la fattibilità dell’intervento proposto a condizione che, per l’attraversamento di che trattasi, la Società acquirente acquisisca, preliminarmente alla esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17 /2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all’accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo.”
- **ENAC – AOT, parere trasmesso con nota della società prot. n. 28011 del 16/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 505738:**
“....Si autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell’intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell’ENAC, con le seguenti prescrizioni: 1) la struttura sia dotata di segnaletica: - cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014); - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014). Si noti che l’eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l’insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso. 2) Siano comunicati, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Puglia Basilicata, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati: ---- data di inizio lavori; posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84; altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna; quota s.l.m. al top dell’oggetto (altezza massima più quota terreno); attivazione della segnaletica luminosa. Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Reg. UE 139/2014. Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate. Resta inteso che: - la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l’intervento inizia a configurarsi come ostacolo alla navigazione; - ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri

servizi; provvederà, inoltre, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione. Il comune di Latiano (BR) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)."

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI-VDO- DOIT.BA\A0011\P\2024\0002963 del 04/06/2024:**

"Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.."

- **Società Ferrovie del Sud Est, prot. FSE-BUENP202410000823 del 24/07/2024:**

"Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura."

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 1049 del 24/09/2024:**

"si rilascia il ns. parere di compatibilità "di massima" alla richiesta di autorizzazione presentata, fermo restando che, prima della realizzazione dell'opera: - ci venga trasmessa la "RELAZIONE DI MODALITA' TRACCIAMENTO T.O.C.", al fine di garantire le condizioni di sicurezza tra vs opera e nostre condotte". Relativamente all'interferenza denominata "DETTAGLIO 1", la stessa sarà realizzata in attraversamento ai metanodotti "MET. 6250021 PALAGIANO – BRINDISI 70 bar DN 450" e MET. 6250350 PALAGIANO – BRINDISI SUD 75 bar DN 1050", dove la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non potrà essere inferiore a 4 volte la tolleranza massima dichiarata e comunque deve essere maggiore o uguale a 2,5 m (due metri e cinquanta centimetri) in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) e la distanza di entrata e di uscita della stessa non può essere inferiore a 33 m (trentatré metri) per l'interferenza n. 1 e non inferiore a 12, 50, (dodici metri e centimetri cinquanta) per l'interferenza n. 2 come indicato nel progetto "IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA 42 MW, COMUNE DI LATIANO (BR) – INTEGRAZIONI – GRE.EEC.D.00.IT.W.14706.00.132.01 del 26/08/2024" firmato digitalmente e approvato dall' Ing. A. Sergi. Per le interferenze denominate "DETTAGLIO 2" e DETTAGLIO 3" le stesse saranno realizzate in attraversamento al metanodotto "MET. 6210090 ALL.TO COMUNE DI LATIANO 70 bar DN 100" come indicato nel progetto "IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA 42 MW, COMUNE DI LATIANO (BR) – INTEGRAZIONI – GRE.EEC.D.00.IT.W.14706.00.132.01 del 26/08/2024" firmato digitalmente e approvato dall' Ing. A. Sergi. Pertanto, Vi comunichiamo che il nostro parere favorevole alla realizzazione dell'opera, resta subordinato alla richiesta sopra indicata. Si precisa inoltre, che tale cavidotto dovrà essere posato rispettando le seguenti prescrizioni: a) tutti i lavori previsti all'interno della fascia di sicurezza dei nostri metanodotti, non potranno essere realizzati senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i Tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas di Brindisi (tel. 080/5057390), per definire le fasi dei Vostri lavori e presenziare durante l'esecuzione degli stessi per i quali verrà sottoscritto il relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice: contestualmente Vi sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanze dei nostri metanodotti; b) lo scavo ed ogni altra operazione eseguita in prossimità del gasdotto in esercizio deve essere eseguita utilizzando macchine escavatrici di peso non eccedente le 15 t. Tutti i materiali di provenienza dello scavo devono essere accumulati ad opportuna distanza dal ciglio dello stesso. lo scavo deve essere eseguito con escavatore munito di benna di tipo liscia (priva di dentature). L'escavatore deve essere posizionato parallelamente all'asse del gasdotto operando lateralmente. Durante l'esecuzione dello scavo la benna dell'escavatore deve essere mantenuta ad una distanza dalla condotta non inferiore a 50 cm. Gli ulteriori avvicinamenti al gasdotto necessari dovranno

essere eseguiti a mano; c) d) e) negli attraversamenti dovrà essere rispettato quanto previsto dal DM 17 aprile 2008; in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa dei ns. metanodotti; eventuali altre opere accessorie agli impianti appartenenti ai lavori di cui all'oggetto, quali pozzetti, giunzioni del cavo, cabine di trasformazione ecc., dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù dei metanodotti in essere."

◦ **TERNA S.p.A., prot. n. 96373 del 06/09/2024:**

"- in data 26/06/2020 la Società Enel Green Power Italia S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 78 MW integrato da un sistema di accumulo da 35 MW. La potenza richiesta ai fini della connessione alla RTN è pari a 113 MW in immissione e 35 MW in prelievo nei Comuni di Latiano e Mesagne (BR); - in data 08/10/2020 con lettera prot. TERNA/P20200063873 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2"; - in data 13/11/2020 la Società Enel Green Power Italia S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 05/03/2021 con lettera prot. TERNA/A20210018103 la Società Enel Green Power Italia S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 08/09/2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210069419 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

◦ **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 468078 del 26/09/2024:**

"La presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari. Valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata. Per tutto quanto esposto, valutato l'impianto eolico nella complessità delle relazioni con la figure territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che l'intervento: 1. contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR in quanto comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non consegue gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito "La campagna Brindisina"; 2. rientri nel buffer di 3 km da Beni Culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, istituiti con specifici decreti di vincolo per la maggior parte degli aerogeneratori; 3. non consegua il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022. Si rilascia parere non favorevole.

◦ **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 2231-P del 05/08/2022:**

"Per tutte le motivazioni sopra esposte, quindi non per questioni "estetiche" ma per aspetti ben più profondi legati ai valori identitari che il paesaggio ed i beni culturali riescono ad esprimere, ponendosi come uno dei fattori principali per la qualità della vita di chi abita e lavora nei territori ma anche per chi li vive come turista, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali, paesaggistici ed archeologici dell'area interessata.

A conclusione di tutto quanto sopra riportato, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio parere tecnico istruttorio negativo ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto dell'impianto eolico in oggetto denominato "Impianto eolico Acquaviva" costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione al la RTN, per una potenza complessiva di 78 MW, e di un sistema di accumulo integrato con una potenza pari a 35 MW, da realizzarsi nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), proponente: Enel Green Power Italia S.r.l."

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 51399 del 18/03/2024:**
"DELIBERA di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico, per una potenza complessiva di 42 MW, e di un impianto di accumulo integrato, di potenza pari a 35 MW, e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 349 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, e segnatamente lo stralcio degli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 13, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione nel parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione procedente con nota prot. n. 573738 del 20/11/2024 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 600166 del 04/12/2024 trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, al Comune di Latiano (BR), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale, nonché alla Enel Green Power Italia S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche (una a carattere locale e una a carattere nazionale);
- il Comune di Latiano, con nota acquisita al prot. n. 17984/2025 del 14/01/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 06/12/2024 al 05/01/2025);
- la società proponente con nota prot. n. 34080 del 18/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 631300, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni;
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni è pervenuta n. 1 osservazione da parte della ditta Azienda Agricola del Sud S.r.l. (nota acquisita al prot. n. 0647129 del 31/12/2024), riscontrata dalla società con nota prot. n. 3153 del 05/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 63813.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

la Enel Green Power Italia S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 150037 del 21/03/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, caricato sul portale Sistema Puglia.
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del procuratore Giuseppe Cioffi, redatta nelle forme di cui al DPR 445/00, attestante che la società Enel Green Power Italia srl *"è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del medesimo D. Lgs. 159/11"*;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva (caricamento su Sistema Puglia, archivio PianoAssettoIdroPD_zip.zip, file QRWP1J7_DocumentazioneSpecialistica_09.pdf);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- Documentazione relativa alla presa d'atto da parte del Comune di Latiano in ordine alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 129956 del 12/03/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 19/03/2025 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Enel Green Power Italia S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 154932 del 25/03/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 26522 del 26/03/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più

recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del procuratore Giuseppe Cioffi, redatta nelle forme di cui al DPR 445/00, già citata.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico, della potenza pari a 42,00 MWe oltre che un impianto di accumulo di 35 MWe, denominato "Impianto eolico Latiano", ubicato nel territorio del comune di Latiano (BR);
- una stazione di utenza condivisa con trasformatore 33/150kV nel Comune di Latiano;
- un collegamento su stallo condiviso a 150 kV sulla sezione a 150 kV all'interno della nuova stazione elettrica 380kV/150kV di TERNA ubicata nel comune di Latiano (BR) da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi - Taranto N2" (già autorizzata con D. D. 135 del 27/05/2024);
- opere ed infrastrutture connesse, strettamente indispensabili alle opere sopra in elenco;

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n.*

50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”

- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i. *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 51399 del 18/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 138113, notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta dell’11/03/2024 relativa all’esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 2231 del 05/08/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico, per una potenza complessiva di 42,00 MWe, e di un impianto di accumulo integrato, di potenza pari a 35 MWe, e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), proposto da Enel Green Power Italia srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 349 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, e segnatamente lo stralcio degli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 13, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.
- nel parere n. 349 del 04/11/2022 della Commissione Tecnica VIA-VAS, a pag. 26 si dà atto che *“il Proponente ha verificato la compatibilità dell’area di intervento rispetto al Regolamento Regionale 24/2010 (aree non idonee).”*

con comunicazione prot. n. 129956 del 12/03/2025, questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell’iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l’ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Enel Green Power Italia S.r.l.** in data 19/03/2025 e repertoriato con il numero 26522 del 26/03/2025;

FATTI SALVI

gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Enel Green Power Italia S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come comunicato dal Comune di Latiano (BR) con nota prot. n. 20744 del 25/09/2024, acquisita in pari data al prot. n. 465243, con cui trasmetteva la Deliberazione N. 124 del 25/09/2024, in cui l'Amministrazione ha definito la tipologia e le modalità di realizzazione delle Misure compensative: *"le opere da realizzare saranno concordate al momento della stipula della convenzione, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, fra quelle elencate nella suddetta Deliberazione, in misura del 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto stimata in circa 113.400 Mw/ora."*

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 129956 del 12/03/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Enel Green Power Italia S.r.l.** (C.F. e P. Iva 15416251005) con sede legale in via Luigi Boccherini n 15, in Roma , dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto eolico, della potenza pari a 42,00 MWe oltre che un impianto di accumulo di 35 MWe , denominato "Impianto eolico Latiano", ubicato nel territorio del comune di Latiano (BR);
- una stazione di utenza condivisa con trasformatore 33/150kV nel Comune di Latiano;
- un collegamento su stallo condiviso a 150 kV sulla sezione a 150 kV all'interno della nuova stazione elettrica 380kV/150kV di TERNA ubicata nel comune di Latiano (BR) da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi - Taranto N2" (già autorizzata con D. D. 135 del 27/05/2024);
- opere ed infrastrutture connesse strettamente indispensabili a quelle in elenco;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Enel Green Power Italia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 539545 del 04/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel

provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 38 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Risorse Idriche
 - alla Provincia di Brindisi;
 - al Ministero della Difesa, COMANDO MARITTIMO SUD;
 - al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA;
 - ad ENAC – AOT;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al Comune di Latiano (BR);
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - al GSE S.p.A.
 - ad InnovaPuglia S.p.A.

alla Enel Green Power Italia S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace